

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 179

DECRETO DIRIGENZIALE N. 502 /DA del 16 DIC. 2024

Oggetto: Rimborso spese legali alla dipendente Ing. Sidoti Anna per il - Procedimento Penale R.G.N.R. n° 542/2021 assolto con Sentenza n. 404/2024 del Tribunale di Patti

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che la dipendente Ing.Sidoti Anna , nata a Montagnareale (ME) il 7/1/1972 cod. fisc. SDTNNA72A47F395H e residente a Patti in Via Praia, 12 è stata imputata nel procedimento penale R.G.N.R. n° 542/2021 del Tribunale di Patti per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, conclusosi con Sentenza n° 404/2024, che si allega e che ha disposto l'assoluzione perché fatto non sussiste .

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 13/9/2024 registrata con prot. n° 23489 dall'Ing. Sidoti Anna, con la quale trasmette la fatt. 23/FE del 12/09/2024 dall'avv. Balletta Francesco, di € 4.298,00 debitamente quietanzata calcolata entro i limiti della tariffa prevista dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019, come peraltro precisato anche con successiva mail del 28/3/2024 che si allega;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate per l'importo complessivo di € 4.298,00 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.


Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.298,00 sul cap. 131 del corrente Bilancio d'esercizio 2024 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente Ing. Sidoti Anna, cod. fisc. SDTNNA72A47F395H nel procedimento penale di cui in oggetto, conclusosi con la Sentenza di assoluzione come meglio descritto in narrativa, per l'importo complessivo di € 4.298,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT85N 36081 05138 253252 053270 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio




PEC**Tipo E-mail**

PEC

Da

-- <anna.sidoti@ingpec.eu>

A

<autostradesiciliane@posta-cas.it>

Oggetto

Rimborso spese legali procedimento RG 542-21 S 404-24

Venerdì 13-09-2024 17:04:17

Saluti

Allegati:Fattura_23FE_(1).pdf PUCCIA_ANGELO_+3_RG_542-21_S_404-24.pdf RG_542-21_S_404-24-signed.pdf
Schema_di_liquidazione.pdf anna_sidoti.vcf**Dati Tecnici:**

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Encrypted		
16 SET. 2024		
DIR. GEN.	DA-	D.A.T.E.

Cout

Spett.le

CONSORZIO AUTO TRADE SICILIANE

Contrada Scoppo

98122 MESSINA

autostradesiciliane@posta-cas.it

Ogg. SIDOTI Anna richiesta rimborso spese legali relative al proc. penale n. 216/2020 R.G.n.r., definito con Sentenza n. 404/2024 emessa dal Tribunale di Patti in data 03.05.2024 e depositata in data 12.07.2024.

Con riferimento all'oggetto comunico, come da Sentenza allegata, di essere stata assolta con pronuncia ampiamente liberatoria dal Giudice penale che ha escluso ogni mio coinvolgimento nei fatti originariamente addebitati.

Nel prendere atto di quanto sopra chiedo che codesto Ufficio, ritenuto escluso ogni aspetto di valutazione negativa sulle condotte tenute dalla dipendente, disponga il pagamento della fattura elettronica redatta dal proprio difensore secondo lo schema riportato sotto e qui allegata.

Ringrazio.

All.:

1. Sentenza n. 404 del 3 Maggio 2024 emessa dal Tribunale di Patti e depositata in data 12 Luglio 2024;
2. copia fattura elettronica ricevuta dal difensore Avv. Francesco Balletta sottoscritta digitalmente.

Lì, 12 Settembre 2024

Ing. Anna Sidoti



Firmato digitalmente da:

ANNA SIDOTI

Fattura 23/FE
del 12 settembre 2024

DA

Avv. Francesco Balletta

Corso Matteotti, 13, 98066 Patti (ME)
P.IVA IT02987060833
C.F. BLLFNC78E22F206E
Email: studiogaleballettaedonzi@gmail.com
Sito WEB: www.studiogaleballettadonzi.it

DESTINATARIO

ANNA SIDOTI

VIA PRAIA 12, 98066 PATTI (ME)
C.F. SDTNNA72A47F395H

DESCRIZIONE	IMPORTO	Q.TÀ	IVA	TOTALE
Per Compensi relativi all'attività professionale svolta nel procedimento penale n. 216/20 RGNR, già pendente davanti al Tribunale di Patti e definitosi con Sentenza di assoluzione del 3 Maggio 2024	3.592,00 €	1	0%	3.592,00 €
Per diritti di copia Sentenza n. 404	1,97 €	1	0%	1,97 €
Spese forfettarie 15%	538,80 €	1	0%	538,80 €

ESENZIONI IVA **4.296,03 €** - Non soggetto - Regime forfettario Art.1, c. 54-89, L. 190/2014 non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'Art. 1, C. 67 L. 190/2014 e successive modificazioni

BOLLO **2,00 €** - assolto ai sensi del Decreto MEF 28 dicembre 2018

NOTE Per quietanza

Total	4.130,80 €
Cassa previdenziale TC01 4,00%	165,23 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Imponibile	0,00 €
Total fattura	4.298,00 €

Total dovuto

4.298,00 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO	IBAN	DATA SCADENZA	IMPORTO
Bonifico bancario	IT53A0623082381000015268335	12/09/2024	4.298,00 €

Copia di fattura elettronica inviata al suo Cassetto Fiscale. Generata con FatturaElettronica APP 



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

- Ufficio del Tribunale in composizione monocratica -

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO (Art. 544 e ss., art. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. GIUSEPPE TURRISI alla pubblica udienza del
3 maggio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTEZA

nel procedimento penale contro:

1) **PUCCIA ANGELO**

n. a Castelbuono il 29-02-1960

ivi res. in via S. Antonino n.56

libero già assente

N° 404 | 2024 Sentenza

N° 542 | 2021 Reg. Gen.

N° 216 | 2020 R.G.N.R.

SENTEZA

in data 3-mag-2024

depositata in cancelleria

il _____

IL CANCELLIERE

2) **GRINCIARI GIOVANNA**

n. a Messina il 12-08-1962

ivi res. in via A. M. Jaci n.19

libera già assente

3) **SIDOTI ANNA**

n. a Montagnareale il 07-01-1972

res. a Patti, via Papa Giovanni XXIII n.12

libera già assente

art. _____ Camp.Pen.

Redatta Scheda

il _____

4) **CALDARERA CARMELO MICHELE**

n. a Messina il 02-01-1955

ivi res. Viale Giostra Salita Curcuruto Coop. La Gazzella pal.C6

libero già assente

professionali per la progettazione, autonomia e competenze in merito alle spese di cui agli interventi previsti nel Programma Triennale OO.PP.

02 Il teste Cucinotta Antonio Carlo, ingegnere e consulente di parte, ha riferito che l'obbligo di sostituzione delle vecchie barriere di protezione (molte delle quali risalenti agli anni sessanta) con quelle oggi omologate, in assenza di finanziamenti, scatta per l'Ente Gestore nel momento in cui le stesse risultano danneggiate a seguito di incidente o nelle parti di percorso che vengono segnalate dagli uffici come pericolose.

Concludeva, dunque, che l'incidente occorso al sig. Corpora Aurelio in data 14.12.2018 e in un tratto autostradale in cui nel passato non si erano mai verificati altri sinistri, non era frutto di alcuna negligenza degli imputati ma solo della mancata integrale sostituzione delle barriere di protezione in ordine a cui i prevenuti, per le ragioni sopra esplicitate, non potevano essere chiamati a responsabilità

Alla luce delle superiori risultanze istruttorie - corroborate dalla prova documentale dell'avvenuta presentazione per il finanziamento dei vari progetti di manutenzione straordinaria relativa agli interventi *de quo* - che hanno fornito un quadro fattuale notevolmente diverso rispetto a quello contestato nel capo di imputazione, non sussistono dubbi in ordine alla non colpevolezza degli imputati.

Gli stessi, pertanto, vanno mandati assolti, dal reato a loro ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste".

P. Q. M.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

A S S O L V E

PUCCIA ANGELO, GRINCIARI GIOVANNA, SIDOTI ANNA E CALDARERA
CARMELO, dal reato a loro ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

3 N